



Categoria:	Crediti dell'agente.
Classe:	privilegio generale mobiliare
Art. privilegio	2751-bis n. 3 C.C.
Documentazione	<ul style="list-style-type: none">• Copia del contratto di agenzia con data certa e indicazione dell'Accordo Economico Collettivo di riferimento. L'iscrizione a ruolo agenti, anche se abolito, non è stata considerata dalla Corte di Giustizia Europea come requisito essenziale per l'esercizio dell'attività di agente. Con l'entrata in vigore del D.M. 26 ottobre 2011, il ruolo degli agenti e dei rappresentanti di commercio è stato definitivamente soppresso con la previsione di nuove modalità di iscrizione al registro delle imprese ed al REA. Peraltro, le più recenti normative sull'esercizio dell'attività di agente o di rappresentante hanno lasciato invariato l'obbligo del possesso dei requisiti personali, morali e professionali previsti dalla L. n. 204/1985. Per quanto riguarda la data certa sul contratto di agenzia, questa fa fede solo per la dimostrazione della data dell'atto ma non investe l'efficacia del negozio che può essere provato con ogni altro mezzo idoneo.• Estratto conto analitico delle vendite e relativa determinazione delle provvigioni maturate se non ancora fatturate, Copia delle fatture emesse dall'agente che hanno originato i crediti provvigionali.
Attività di verifica Note operative	<p>Tipi di rapporto Contratto di agenzia.</p> <p>Attività esercitata in forma individuale o in società di persone Il privilegio spetta (Cass. Sez. I, 10/05/2016 n. 9462)</p> <p>Attività esercitata in forma di società di capitali Il privilegio non spetta (Cassazione, Sezioni Unite, n. 27986 del 16/12/2013)</p> <p>Importo da ammettere Crediti dell'agente per le provvigioni derivanti dal rapporto di agenzia dovute per l'ultimo anno di prestazione e le indennità dovute per la cessazione del rapporto di agenzia. Secondo la dottrina, quindi, poiché scopo dell'agente è la conclusione dei contratti, saranno privilegiate le provvigioni dovute per tutti i contratti promossi nell'ultimo anno di attività prima che cessasse il rapporto (Chesi, Nuovo codice), e non anche le provvigioni maturate nell'anno prima della cessazione del rapporto, su contratti promossi prima di tale anno.</p> <p>N.B.: si fa riferimento all'ultimo anno di prestazione, indipendentemente dalla data di dichiarazione di fallimento. Quindi il privilegio si estende anche alle provvigioni di rapporti cessati prima della dichiarazione di fallimento.</p> <p>Le indennità di agenzia L'art. 1751 c.c. stabilisce che all'atto della cessazione del rapporto il preponente è tenuto a corrispondere all'agente un'indennità qualora l'agente abbia procurato nuovi clienti al preponente o abbia sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceva ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti. Tale indennità non può eccedere complessivamente una cifra equivalente ad un'indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall'agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione (art. 1751 c.c., comma 3). Il valore della suddetta indennità si compone di tre componenti: a) indennità di risoluzione del rapporto, a carico del preponente, derivante dallo scioglimento del contratto (la suddetta indennità è accantonata annualmente dal mandante presso l'Enasarco nell'apposito Fondo F.I.R.R. e liquidata all'agente alla risoluzione del rapporto); b) indennità suppletiva di clientela, che viene corrisposta dal preponente se la risoluzione del contratto a tempo indeterminato (e tale si considera anche il contratto a tempo determinato che venga rinnovato o prorogato), avviene ad iniziativa del preponente per fatto non imputabile all'agente (l'indennità spetta altresì in caso di dimissioni dell'agente dovute a</p>



sua invalidità permanente e totale o per conseguimento della pensione di vecchiaia Enasarco, nonché in caso di decesso);

c) indennità meritocratica, aggiuntiva all'indennità di risoluzione del rapporto e all'indennità suppletiva di clientela, spetta all'agente nel solo caso in cui l'importo complessivo delle indennità sub a) e b) sia inferiore al valore massimo previsto dall'art. 1751, comma 3 c.c. I contratti prevedono anche l'indennità di preavviso che si configura quando una delle parti recede dal contratto con effetto immediato, senza rispettare i termini del preavviso stabiliti dall'AEC. Quest'ultima indennità viene riconosciuta dalla giurisprudenza in quanto prevista dagli A.E.C. Si ritiene che la sommatoria di tutte le suddette indennità, anche se non è chiaro se debba rientrare anche quella di preavviso, non debba superare comunque il limite dell'art. 1751 c.c., 3° comma. Per quanto riguarda la collocazione dei crediti per indennità si ritiene **che l'indennità di risoluzione del rapporto goda sempre del privilegio di cui all'art. 2751bis n. 3, mentre per le altre (indennità di preavviso, suppletiva di clientela e meritocratica), a cui viene attribuita natura risarcitoria, la dottrina le ammette al privilegio solo se lo scioglimento del rapporto è avvenuto antecedentemente la dichiarazione di fallimento.**

N.B.: Le indennità vengono calcolate in base a quanto definito nell'Accordo Economico Collettivo. Posto che la base di calcolo sono le provvigioni liquidate nel corso del rapporto occorre avere documentazione delle stesse.

È opportuno osservare come il diritto all'indennità dipenda anche dal soggetto che recede dal contratto e dalla causa di recesso:

1. Contratto sciolto dal mandante, senza giusta causa, antecedentemente la data di fallimento

L'agente ha diritto all'indennità.

2. Contratto sciolto, con giusta causa, antecedentemente la data di fallimento, per volontà del mandante

L'agente non ha diritto all'indennità.

3. Contratto sciolto, per giusta causa, antecedentemente la data di fallimento per volontà dell'agente

Nel caso di scioglimento in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento per volontà del mandatario, in presenza di giusta causa (es. mancata corresponsione delle provvigioni maturate, pensionamento, invalidità permanente, decesso ...), l'agente ha diritto all'indennità.

Contratto in corso all'apertura del fallimento

È incerto se il fallimento determini lo scioglimento del contratto di agenzia. Secondo una certa giurisprudenza si applica l'art. 78 L.F. in tema di mandato, pertanto secondo questa tesi il fallimento può decidere se continuare il rapporto o cessarlo. L'art. 78 L.F. disciplina altresì le modalità di gestione dei compensi dovuti per l'esecuzione del contratto di mandato dopo la dichiarazione di fallimento. Altra tesi ritiene tuttavia che il rapporto di agenzia si risolva con la dichiarazione di fallimento in quanto rapporto intuitu personae. In caso di scioglimento, l'agente ha diritto di insinuarsi nel passivo per ottenere quanto dovuto relativamente agli affari da lui conclusi (anche se non sono ancora stati eseguiti, Cass. 29 aprile 2011, n. 9539), e alle indennità secondo quanto sopra indicato.

Interessi sulle provvigioni

Con l'ammissione al passivo dei crediti assistiti da privilegio i relativi interessi decorrono nei limiti di cui all'art. 2749 c.c. e, quindi, possono essere chiesti:

- a. in privilegio, con lo stesso grado dei crediti per capitale, gli interessi al tasso convenzionale maturati per l'anno in corso alla data del fallimento e nell'anno precedente;
- b. in privilegio, con lo stesso grado dei crediti per capitale gli interessi al tasso legale maturati successivamente alla data di dichiarazione di fallimento fino alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.

IVA di rivalsa



Ammessa al chirografo

Spese legali per tutela del credito esclusa la domanda di insinuazione

Seguono il privilegio del credito tutelato

FIRR

Qualora il preponente non abbia effettuato gli accantonamenti al FIRR, l'Enasarco non è tenuto a corrispondere all'agente l'indennità di fine rapporto, che può chiedere quindi l'agente insinuandosi nel fallimento. Invece, quando l'Enasarco aziona il suo credito nel fallimento, ristabilisce il rapporto e l'agente può chiedere all'ente la liquidazione dell'indennità.